

23394/15



Massimino

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Giuseppe d'Amico
Impresario
Abolizione
R.G.N. 24719/2011

Cron. 23394

Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Ud. 25/09/2015
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24719-2011 proposto da:

GRASSO IGNAZIO (C.F. GRSGNZ47P08A028Z), domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANNA MARIA SANGIORGIO, giusta procura a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

contro

1515

MASSIMINO FILIPPO SALVATORE (c.f. MSSFPP63B12A028N),
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO TORRISI,
giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 720/2011 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 26.02.1999 Ignazio Grasso proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 28.11.1998, con cui gli era stato intimato di pagare all'istante Filippo Salvatore Massimino anche la somma capitale di £ 368.200.000. Il relativo giudizio, nella contumacia del Massimino, veniva dichiarato interrotto all'udienza del 22.05.2000 per l'avvenuto fallimento del Grasso (*dichiarato il 10.05.1999 e chiuso il 17.07.2009*). Con ricorso depositato in data 4.11.2003 il Massimino proponeva istanza di riassunzione ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione; sia all'udienza del 23.2.2004, fissata in esito a detta istanza, che a quella successiva del 14.6.2004, non compariva nessuna delle parti, per cui il giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo; con ulteriore istanza in data 12.7.2005 il Massimino richiedeva la fissazione di udienza per la comparizione delle parti al mero fine di dichiarare la estinzione del procedimento. Si costituiva in giudizio il Grasso deducendo in primo luogo che non essendosi il Massimino costituito anteriormente alla dichiarazione di interruzione non poteva proporre istanza di riassunzione, essendo carente di legittimazione attiva; che in ogni caso il ricorso in riassunzione era affetto da nullità per violazione dell'art. 125 disp. att. n. 2-4 c.p.c.; che il credito azionato in via monitoria era stato posto dal medesimo Massimino anche a fondamento di domanda di insinuazione al passivo fallimentare e poiché tale domanda era stata rigettata con sentenza passata in giudicato, il decreto opposto non avrebbe potuto acquisire efficacia esecutiva.

Con sentenza n. 2851 del 21-27 luglio 2006 l'adito Tribunale di Catania dichiarava estinto il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, introdotto dal Grasso che impugnava questa decisione con appello respinto dalla Corte di Catania, con sentenza n. 720 del 6-20.05.2011, resa nel contraddittorio delle parti.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:



- il Massimino era dotato di piena legittimazione attiva a proporre l'istanza di riassunzione ai fini della estinzione, pur essendosi mantenuto contumace nella fase anteriore, anche perché l'assunzione della qualità di parte processuale prescindeva da quella di parte costituita;
- non poteva essere condiviso neanche l'ulteriore argomento difensivo dell'appellante secondo cui l'istanza di estinzione proposta il 12 luglio 2005, in quanto successiva ad un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., irritualmente disposto, nonostante la mancata notifica al Grasso della precedente istanza di riassunzione in data 4 novembre 2003 proposta dal Massimino, sarebbe stata affetta da insanabile nullità o addirittura da inesistenza. In proposito andava osservato che tale argomento era stato svolto per la prima volta solo in secondo grado. Inoltre, nonostante che l'istanza di riassunzione del 4.11.2003 non fosse stata mai notificata al Grasso, la successiva istanza di estinzione proposta il 12 luglio 2005, dopo la cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c. erroneamente disposta dal giudice, risultava invece notificata al medesimo Grasso, il quale all'esito si era costituito in giudizio, limitandosi a dedurre la carenza di legittimazione attiva del Massimino per le ragioni sopra esposte, ma omettendo del tutto di formulare alcuna censura in ordine alla nullità o ad altro preteso vizio dell'atto di riassunzione o di estinzione. Nessun vizio di validità inficiava quindi, così come evidenziato espressamente già dal Tribunale, la proposta istanza di estinzione, con riguardo alla previsione dell'art. 125 disp att. c.p.c. primo comma, che espressamente sottraeva alla regola generale, secondo cui la riassunzione doveva avvenire con comparsa, i casi diversi previsti espressamente dalla legge (art. 303 c.p.c.), ai quali l'ipotesi in esame era riconducibile. Del resto l'atto in questione, come condivisibilmente affermato dal primo giudice, aveva pienamente conseguito lo scopo a cui era preordinato, sicché nessun vizio poteva configurarsi. In



proposito bastava rilevare che l'istanza di estinzione del 12 luglio 2005 riportava tutti gli estremi di quella di riassunzione già proposta in data 4 novembre 2003 (segnatamente oggetto e parti del procedimento interrotto, specificandone gli estremi cronologici), evidenziando inequivocabilmente la volontà dell'istante volta a far constatare, mediante apposita pronuncia, la situazione in cui versava il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, riguardo al quale la persistente inerzia delle parti aveva determinato l'estinzione. Correttamente quindi il tribunale nella appellata decisione aveva posto in risalto che l'atto di estinzione aveva realizzato il proprio scopo, in quanto la parte destinataria, ovverosia il Grasso, si era comunque costituita in esito alla detta istanza e quindi in quella sede aveva potuto pienamente svolgere le proprie difese, al fine di paralizzare la estinzione *ex adverso* dedotta;

- con il secondo motivo il Grasso si era doluto che il Tribunale non avesse accolto la sua eccezione di giudicato e dichiarato la improcedibilità del giudizio, per il fatto che il Massimino aveva già esposto le sue ragioni creditorie nel fallimento Grasso mediante la proposizione della domanda di ammissione tardiva, rigettata con sentenza divenuta definitiva, sicché così facendo aveva manifestato di non avere più interesse al decreto ingiuntivo ed alla declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione. La censura non era fondata. A seguito della avvenuta dichiarazione di fallimento il Massimino, non essendo il decreto ingiuntivo definitivo in virtù della proposta opposizione, aveva deciso di far valere la propria pretesa nei confronti del fallimento, proponendo apposita istanza di ammissione rigettata, per ragioni non attinenti al merito, con sentenza passata in giudicato. Tornato nel frattempo il Grasso *in bonis*, il Massimino aveva deciso di fare accertare in modo definitivo la situazione di quiescenza inevitabilmente verificatasi a seguito dell'inutile decorso del termine di riassunzione, senza con ciò riproporre alcuna questione attinente al merito, come per l'appunto correttamente



evidenziato dal Tribunale, con argomentazione anche sul punto pienamente condivisibile.

Nel frattempo, il 22.07.2009, in pendenza dell'appello definito con questa sentenza n. 720 del 2011, il Massimino proponeva una prima istanza di sequestro conservativo nei confronti del Grasso tornato *in bonis* (il 17.07.2009 era intervenuta la chiusura del fallimento), disattesa con provvedimento depositato 1°10.2009; successivamente, il 1°06.2010, il Massimino riproponeva l'istanza in questione, che veniva accolta con provvedimento autorizzativo del 23-28.07.2010, seguito da reclamo del Grasso, respinto con provvedimento del 1°-5.10.2010.

Avverso la sentenza n. 720 del 6-20.05.2011 pronunciata dalla Corte di appello Catania, notificata il 17.06.2011, il Grasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 3.10.2011 al Massimino, che l'11.11.2011 ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Grasso denuncia:

1. "Violazione degli artt. 293, 307 comma 4, 181, 309 c.p.c. 125 disp.att. c.p.c..".
Difetto Legittimazione a proporre istanza di riassunzione."
2. "Violazione degli artt. 112, omissione di pronuncia, in relazione all art. 360 n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento, violazione dell'art. 669 quater, 342 c.p.c." in relazione all'autorizzato sequestro conservativo ed alla richiesta di relativa revoca.
3. "Violazione degli artt. 2909 c.c., 342, 112 c.p.c., motivazione errata, insufficiente e contraddittoria" con riguardo agli effetti della sentenza del Tribunale di Catania, n. 576 del 12.02.2002, divenuta definitiva, di rigetto dell'opposizione allo stato passivo proposta dal Massimino avverso il decreto non ammissivo dell'8.03.2002.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso, suscettibili di esame unitario, non hanno pregio; al relativo rigetto segue anche l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.

In linea con il dettato normativo e con i condivisi principi di diritto enunciati in questa sede di legittimità, i giudici d'appello, con l'impugnata sentenza n. 720 del 2011, hanno ritenuto il Massimino, sebbene rimasto contumace nel primo grado del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo introdotto dal Grasso, dotato non solo di legittimazione attiva alla riassunzione ai fini estintivi di tale giudizio ma anche di interesse al riguardo. In ragione del fallimento dell'opponente, infatti, il giudizio di primo grado era stato interrotto prima della rimessione della causa al collegio e ben poteva, quindi, la parte anche se contumace riassumerlo, essendole ancora consentiti dagli artt. 293 e 303 c.p.c., la costituzione e contestualmente, pure alla luce delle note regole sull'incapacità relativa del fallito, l'utile esercizio dell'iniziativa (in tema cfr cass n. 317 del 1991) nei confronti dell'opponente Grasso. D'altra parte nella specie, poiché il decreto ingiuntivo opposto esulava dal novero degli atti opponibili al fallimento (cfr *ex plurimis* Cass n. 11181 del 2014; n. 1650 del 2014; n. 6918 del 2005; n. 5727 del 2004) e poiché l'opposizione in sede fallimentare del Massimino risultava, come non smentito, essere stata respinta per quel profilo processuale e non per motivi di merito, sicché sulla debenza o meno del credito portato dal decreto monitorio non si era formato alcun giudicato ostativo sostanziale, non avrebbe in effetti potuto nemmeno disconoscersi l'interesse del Massimino al conseguimento del provvedimento estintivo, che, seppure d'indole processuale, gli avrebbe poi consentito di giovare del disposto dell'art. 653 c.p.c al fine di fare dotare il decreto monitorio di efficacia esecutiva, onde opporlo (se non più al fallimento) al debitore tornato *in bonis*. Ineccepibili appaiono anche le conclusioni dei giudici d'appello sulla questione della ritualità formale della riassunzione, dal Massimino reiterata a fronte della mancata notificazione del primo

ricorso (seguita dall'irrituale cancellazione dal ruolo del procedimento), conclusioni ancorate oltre che a rilevati profili d'inammissibilità per novità della prospettazione, pure alla considerazione del fine estintivo che accomunava le due istanze, all'avvenuta notificazione della seconda ed alla sopravvenuta costituzione del Grasso, irreprensibilmente valorizzata, dato anche il relativo tenore, quale sanatoria per raggiungimento dello scopo (in tema cfr anche Cass.n. 83 del 1975).

La sentenza d'appello merita dunque conferma, con conseguente assorbimento del secondo motivo del ricorso, giacché la sorte dell'autorizzato sequestro conservativo è segnata dalla definitività assunta dalla declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sorte regolata dagli artt 653 e 686 c.p.c.. Conclusivamente devono essere respinti il primo ed il terzo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo e condanna del soccombente Grasso al pagamento in favore del Massimino, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso. Condanna Grasso Ignazio al pagamento in favore di Massimino Filippo Salvatore, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2015

Il Cons.est.



Il Presidente

